

COMUNE DI BASSIANO

STATUTO

Delibera n. 5 del 31/1/2004.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Art. 1

AUTONOMIA DELLA COMUNITA' LOCALE

1. L'autonomia è la capacità di governarsi con proprie leggi. Autogovernandosi la Comunità locale attua l'esercizio decentrato del potere.
2. L'attribuzione alla Comunità locale del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione dell'ordinamento generale del Comune delineato dallo Statuto e dai regolamenti.
3. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
4. Il Comune di Bassiano è Ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e in base al presente Statuto. Perciò è dotato di poteri all'interno del pluralismo istituzionale e del sistema delle autonomie previsti dagli articoli 5 e 128 della Costituzione.
5. E' titolare di funzioni proprie e di funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
6. Dispone di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
7. Il Comune di Bassiano nella sua veste di soggetto istituzionale autonomo, si sente protagonista del processo in atto mirante a trasformare la Repubblica italiana da stato di diritto accentrato a stato sociale decentrato e quindi in ordinamento delle autonomie.
8. Il Comune di Bassiano è Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà; si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali; considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per se e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini; valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali, realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

Art. 2

SIGNIFICATO DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto è la carta fondamentale dell'autonomia locale bassianese, in quanto elaborato e adottato dal Consiglio Comunale interpretando le capacità di autogoverno dei

cittadini residenti e la loro volontà di contribuire alla costruzione dell'Europa federata su basi regionali ed all'affermazione della pace tra i popoli del mondo.

2. Lo Statuto costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

3. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità che rappresenta.

Art. 3

IDENTITA' CIVICA

1. Il Comune di Bassiano definisce la sua identità civica all'interno dell'orizzonte ideale, che collega le antiche tradizioni di libertà e autonomia dei comuni medievali con le più recenti lotte popolari per la democrazia e la dignità del lavoro e con le attuali aspirazioni all'Unione europea e ai rapporti di giustizia e di concordia tra gli abitanti della terra.

2. Il Comune di Bassiano, gemellato dal 1985 con il Comune francese di Pont-en-Royans, unitamente al suo partner si fregia del titolo di "Comune d'Europa". Esprime la disponibilità alla collaborazione sovranazionale con altri enti locali dell'area comunitaria e delle regioni dell'est e del sud del pianeta, a riprova dell'acquisita consapevolezza dell'interdipendenza continentale e mondiale. Il Comune sostituisce all'emblema della chiusura e della diffidenza, evocato per secoli dalla struttura della cittadella fortificata di Bassiano, quello di un centro aperto all'accoglienza, alla cooperazione solidale e pacifica, contribuendo a modificare l'immaginario collettivo.

Art. 4

FINALITA' E COMPETENZE DEL COMUNE

1. Il Comune di Bassiano ha lo scopo di rappresentare la propria Comunità, di curarne unitariamente gli interessi, di promuoverne lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale migliorando la qualità della vita di tutta la popolazione.

2. A questo fine il Comune, ispirandosi al principio comunitario e valorizzando il pluralismo, sollecita ogni forma di partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati alle scelte politiche, per realizzare una società pacifica e giusta, fatta di donne e uomini liberi, responsabili e solidali a tutti i livelli.

3. Al Comune appartengono di diritto tutte le funzioni amministrative riguardanti i cittadini e il territorio. L'Ente dispone di una sfera di competenza generale inalienabile, in base alla quale gli interessi esclusivamente locali sono di spettanza comunale, secondo quanto previsto esplicitamente dalla legge 8 giugno 1990 n.142 in sintonia con la Carta europea delle libertà locali, redatta nel 1953 dal Consiglio dei Comuni d'Europa, e con la Carta europea delle autonomie locali adottata dal Consiglio d'Europa nel 1985.

4. Il Comune di Bassiano, valorizzando la propensione della Comunità locale all'autodeterminazione, si dota di un indirizzo politico autonomo, effettua scelte di governo locale e stabilisce una scala di valori e di priorità da mettere a fondamento della sua azione.

5. In particolare il Comune di Bassiano ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

- e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
- f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
- g) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
- h) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- i) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali e educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- j) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
- k) sostegno alla realizzazione di un sistema globale integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
- l) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Art. 5

POSIZIONE GEOGRAFICA, TERRITORIO E POPOLAZIONE

1. Il Comune di Bassiano è situato nella regione del Lazio e in provincia di Latina. Il suo territorio di 31,63 chilometri quadrati confina con i Comuni di Sezze, Carpineto, Norma e Sermoneta e ricade completamente nell'area della Comunità Montana dei Monti Lepini, secondo quanto indicato nella planimetria che si unisce come Allegato A e che è parte integrante del presente Statuto. Ha una popolazione di circa 1.600 abitanti.

2. All'interno del territorio del Comune di Bassiano non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 6

SEDE COMUNALE

La sede del Comune è nel Palazzo Municipale, già Palazzo Caetani, sito nel centro storico in Via Aldo Manuzio 117.

Gli organi comunali vi esercitano normalmente le loro funzioni.

Art. 7

ALBO PRETORIO

1. Nel palazzo civico s'individua un apposito spazio da destinare all'Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

Art. 8

STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune di Bassiano dispone di stemma estratto dall'Archivio di Stato di Roma e di gonfalone, concessi dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini con decreto del 26 aprile 1983 e così descritti: "Stemma, d'azzurro alla figura di Sant'Erasmo vescovo con mitra d'oro e impugnante con la destra un pastorale dello stesso. Ornamenti esterni da Comune. Gonfalone, drappo di giallo riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento, Comune di Bassiano".

2. Apposito regolamento disciplina l'uso di stemma e gonfalone, stabilendo i casi e le modalità di concessione dello stemma ad enti ed associazioni operanti nel territorio comunale.

ART. 8 bis

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istituzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità d'elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

Art. 9

RAPPORTI CON COMUNITA' MONTANA, PROVINCIA E REGIONE

1. Il Comune di Bassiano, ribadita la pari dignità istituzionale con i vari ambiti di governo e riaffermata la propria centralità nonché la competenza generale a livello locale, realizza la cooperazione con la Comunità Montana, la Provincia e la Regione.

2. Il Comune partecipa attivamente all'azione della Comunità Montana dei Monti Lepini riconoscendo il ruolo attribuito all'Ente sovracomunale dalla legislazione regionale, statale e dalla normativa europea. In tale contesto si rende disponibile per l'esercizio associato delle funzioni comunali, contribuendo alla valorizzazione del comprensorio e al conseguimento dello sviluppo socio-economico e civile delle popolazioni residenti.

3. Dovendo concorrere a realizzare localmente l'esercizio delle funzioni amministrative regionali, il Comune opera d'intesa con la Provincia di Latina dotata di competenze di settore e del compito del coordinamento intercomunale, attuando con essa interventi complementari sempre nel rispetto degli interessi comunali e provinciali. Perciò il Comune esige di essere consultato nella fase di programmazione degli interventi provinciali in vista della consensuale partecipazione e collaborazione.

4. Il Comune si adegua al quadro di riferimento legislativo, di programmazione e di coordinamento che traccia la Regione del Lazio.

5. Il Comune si richiama al principio di sussidiarietà, secondo il quale i governi di ambito territoriale maggiore sono tenuti ad offrire supporto integrativo a quelli minori: nel rispetto delle specifiche sfere di competenza distinte in base al criterio della dimensione degli interessi, per cui le questioni esclusivamente locali sono di attribuzione comunale, così come quelle degli altri livelli territoriali appartengono alla competenza dei rispettivi enti di riferimento.

TITOLO II

PIANIFICAZIONE GLOBALE

Art. 10

PENSARE GLOBALMENTE AGIRE LOCALMENTE

1. Il Comune di Bassiano, ente di governo del proprio territorio, decide di ispirare le politiche di pianificazione e programmazione alla prospettiva del "pensare globalmente agire localmente", sollecitando i residenti a considerarsi cittadini d'Europa e del mondo oltre che cittadini del proprio villaggio.

2. Nel fornirsi di mezzi adeguati all'organizzazione e gestione delle risorse materiali ed umane, il Comune tiene presente che il patrimonio in questione non è esclusivo dei

bassianesi, ma appartiene alla comunità sovranazionale e in quanto tale va tutelato e valorizzato dai presenti e da chi verrà.

3. Allo stesso spirito di apertura il Comune si rifà nell'organizzazione dei servizi pubblici, concepiti non soltanto in funzione degli abitanti, ma anche di chi attraversa il territorio comunale o vi dimora provvisoriamente come prestatore d'opera, turista, nomade, immigrato o rifugiato.

Art. 11

POLITICHE DELLA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune di Bassiano, compatibilmente con i mezzi finanziari propri e assegnati, si dota di strumenti adatti all'organizzazione razionale del territorio urbano ed extra-urbano al fine di governarne e controllarne l'uso e la trasformazione nel rispetto del profilo paesaggistico, dei contenuti naturalistici, storico-culturali e dell'equilibrio idrogeologico dell'ambiente.

2. Promuove perciò ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo delle abitazioni, della viabilità e delle altre infrastrutture, degli impianti artigianali, industriali, commerciali e turistici, delle strutture sociali, culturali, sportive e del tempo libero in generale.

3. Misura l'impatto ambientale di interventi ed iniziative territoriali, economiche e sociali. A questo scopo il Comune, rivendicando il diritto d'accesso alle informazioni in materia ambientale, esige dagli organi nazionali e comunitari il massimo delle conoscenze al riguardo.

4. Il Comune, al fine di ottenere salvaguardia e valorizzazione dell'intera area lepina, coordina i propri strumenti urbanistici con quelli intercomunali, della Comunità Montana, della Provincia e della Regione. Si colloca così nel vivo dei diversi livelli di pianificazione territoriale, tendenti alla tutela globale del paesaggio italiano e allo sfruttamento intelligente delle risorse ambientali e culturali da mettere a servizio dello sviluppo armonico delle comunità attuali e da conservare, tramite vincoli, alla creatività delle nuove generazioni.

Art. 12

POLITICHE DI TUTELA DEL TERRITORIO

1. Il Comune di Bassiano riconosce che i primi custodi del territorio sono i cittadini residenti nello svolgimento delle attività umane. Apprezza gli elevati contenuti di natura del paesaggio bassianese, conservati dall'opera di pastori contadini boscaioli allevatori, e la difesa del centro storico dal degrado assicurata dall'intervento di manutenzione degli artigiani. Stima l'attivazione dell'abitato determinata dagli addetti ai servizi pubblici, agli esercizi commerciali, alla ristorazione e alla ricettività. Valuta i riflessi positivi sull'ambiente, salvaguardato e vissuto, derivanti dalla scelta degli operai pendolari di mantenere la residenza nel luogo d'origine.

2. Il Comune tutela il bosco in quanto regolatore del clima su scala locale e planetaria. Lo protegge dallo sfruttamento insensato, dagli incendi e dall'inquinamento. Ne cura il reimpianto e la ricostituzione ritenendolo un fattore determinante di equilibrio idrogeologico.

3. Il Comune difende il territorio non urbanizzato regolando il regime degli immobili, ossia il rapporto tra suolo e edificato, e limitando al massimo la costruzione di nuove strade al fine di prevenire degrado e dissesto dei bacini montani.

4. Il Comune tende alla conservazione dell'antico impianto urbanistico della cittadella medievale per il suo interesse storico, e non consente interventi al di fuori delle architetture tradizionali.

5. Il Comune realizza opere di bonifica e disinquinamento per le zone interessate da cave e discariche.

6. Provvede all'igiene del territorio disciplinando la raccolta differenziata, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
7. Dota l'area di depuratori delle acque utilizzate nelle attività domestiche, artigianali e industriali.
8. Preserva il territorio dalle conseguenze nocive dell'agricoltura chimica per il suolo e le falde acquifere. Sostiene l'affermazione dell'agricoltura biologica.
9. Salva l'ambiente dall'inquinamento acustico e dell'aria dovuto al traffico indisciplinato e di massa.
10. Il Comune si dichiara contro l'installazione nel proprio territorio di impianti nucleari per la produzione di energia, a causa dei rischi che corrono la salute dei cittadini e l'integrità ambientale.

Art. 13

POLITICHE DELLA PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

1. Il Comune di Bassiano considera l'intera area su cui si estende "territorio storico", risultato dell'incontro degli uomini con l'ambiente naturale nel quale si sono insediati da secoli. Di queste relazioni legge i segni netti e profondi incisi nel paesaggio. Valorizza il profilo di pietra della cittadella medievale, l'architettura spontanea delle capanne dei pastori, la delimitazione con siepi della casa dei contadini, i terrazzamenti in muro a secco degli oliveti, le cappelle rurali e i santuari extra-urbani, l'andamento modulare di pascoli e boschi con la linea di frontiera dei faggi.
2. Il Comune sollecita la conoscenza della flora, della fauna, delle rocce e della superficie coltivata caratterizzanti il proprio territorio. Accredita la funzione sociale del bosco considerandolo non semplice risorsa da sfruttare, ma fattore di equilibrio ambientale e psicologico.
3. Il Comune stima l'importanza storica e architettonico-urbanistica del borgo medievale, la cui cinta di mura merlate racchiude le case-torri, le chiese, il palazzo comunale, le vie e le piazzette selciate. Scorge nella compattezza calcarea dell'abitato il simbolo della coesione sociale e, nel perpetuarsi secolare del disegno pietra su pietra, la prova della stabilità e della fedeltà comunitaria. Mira pure alla ristrutturazione e qualificazione delle aree urbanizzate prive d'interesse storico al fine di integrarle nel disegno d'insieme.
4. Il Comune evidenzia ed esalta le bellezze panoramiche del territorio, i quadri ambientali e paesistici. Rende funzionali i punti di vista e i belvedere, per il godimento del contrasto di colore derivante dall'accostamento delle rocce carsiche con le tinte stagionali della vegetazione. Interessato alla proposta complessiva del paesaggio, il Comune indirizza gli interventi di modifica del territorio nel filone di una presenza storica improntata a relazioni di equilibrio tra uomini e natura.
5. Il Comune riconosce al complesso del Santuario del Crocifisso di Selvascura il carattere di valore storico-artistico e di religiosità popolare, essendo uno spazio nel quale Bassiano si ritrova in una sorta di ideale continuità. Lo definisce luogo privilegiato per i beni che contiene, come l'eremo medievale e la grotta affrescata nella stessa epoca, la tradizione della presenza dei Fraticelli Spirituali e dei Cavalieri Templari, le cappelle della Madonna delle Palme e del Cristo in legno del laico francescano Vincenzo Pietrosanti scultore bassianese del 1600.
6. Il Comune custodisce nei propri archivi la memoria storica della vita socio-politica della Comunità. Conserva il catasto della fine del '400, gli Statuti del '500 e del '700 e le deliberazioni municipali, comprese quelle del recente periodo di autogoverno. E' disponibile ad acquisire gli archivi privati per completare la ricostruzione delle fonti della storia locale. Disciplina la consultazione pubblica dei documenti tramite apposito regolamento.
7. Il Comune conserva e incrementa il patrimonio librario della biblioteca civica "Aldo Manuzio". Consente l'accesso alla struttura, lo studio e il prestito dei volumi secondo le norme del relativo regolamento.

8. Il Comune promuove la conoscenza e l'approfondimento critico della vita e dell'opera di Aldo Manuzio, editore e tipografo bassianese nella Venezia umanistica e rinascimentale. Ne attualizza la memoria con iniziative periodiche di carattere nazionale ed europeo, ritenendo sempre valido il messaggio manuziano del fronte pacifista del libro da contrapporre a quello fratricida della guerra. Il Comune è interessato ad acquisire le edizioni alpine disponibili e a microfilmare e computerizzare il resto della produzione libraria, al fine di costituire un Istituto di Studi Manuziani d'intesa con università, centri specializzati, case editrici e con il sostegno di enti e sponsors italiani e di altri paesi.
9. Il Comune avvia la documentazione sulle tradizioni e le forme di vita popolare. Incoraggia i tentativi di conservazione e innovazione del folclore con rimandi al contesto regionale ed europeo.
10. Tiene viva la consapevolezza delle conquiste del movimento contadino e bracciantile, caratterizzate localmente dall'occupazione delle terre nei due dopoguerra e dallo sciopero alla rovescia negli anni cinquanta.
11. Il Comune ravvisa nell'esperienza di lavoro e di vita degli anziani una miniera di saggezza da utilizzare per l'educazione delle giovani generazioni. E nell'impegno quotidiano delle donne, articolato nel lavoro esterno e nell'economia domestica, una fonte di ricchezza inesplorata. Così come annovera tra le risorse locali le abilità tecnico-manuali e le capacità progettuali espresse e collaudate dai cittadini nella pratica dei mestieri tradizionali o a livello industriale, commerciale e dei servizi.
12. Il Comune richiamandosi alla legislazione nazionale e regionale considera valori sia i beni ambientali, di cui il paesaggio è elemento fondamentale, sia i beni culturali. Attribuisce ad essi un ruolo di rilevanza sociale e di pubblica utilità, grazie alla presa di coscienza comunitaria. Si impegna, d'intesa con la Comunità Montana, ad elaborare proposte di difesa e valorizzazione di questo patrimonio all'interno di un contesto sovracomunale e di un'area sub-regionale, in forma di parchi naturali-ambientali e di sistemi museali aperti alla sperimentazione.

Art. 14

POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO

1. Il Comune di Bassiano è interessato al rilancio delle attività agro-silvo-pastorali e artigianali tipiche del luogo, così come all'incremento di quella commerciale. Ugualmente intende tradurre in concretezza la naturale predisposizione dell'ambiente alla fruizione turistica.
2. Nella ricerca per la valorizzazione delle risorse attuali e potenziali, il Comune ricorre al supporto di esperti e agli strumenti della tecnologia avanzata.
3. Si impegna a sostenere i diversi settori prevedendo nella pianificazione territoriale spazi coltivabili, adatti alla forestazione e al pascolo, all'installazione di laboratori, all'impianto della rete di vendita, alla realizzazione di strutture ricettive, di ristoro e di servizio, alla messa in opera di attrezzature per lo sport, la ricreazione e lo spettacolo.
4. Il Comune favorisce l'imprenditorialità piccola e media capace di radicarsi profondamente nelle usanze del posto.
5. Promuove esposizioni, mostre-mercato e invita gli operatori a partecipare a rassegne e fiere in Italia e all'estero accreditando i prodotti locali.
6. Incoraggia gli impegni dei privati nel campo della ristorazione, della ricettività e dell'attivazione del tempo libero, in quanto migliorano le opportunità d'incontro e l'offerta di ospitalità.
7. Incentiva le forme di cooperazione giovanile, finalizzate all'organizzazione del patrimonio ambientale e culturale in itinerari percorribili dai residenti e dai visitatori, per la valenza educativa e per la ricaduta economica che comportano in termini di nuova occupazione.
8. Il Comune, in collaborazione con l'Associazione Pro Loco e con tutte le formazioni locali disponibili e d'intesa con il partner gemellato Pont-en-Royans, promuove iniziative di richiamo e ad alto contenuto culturale. Finalizza le attività all'affermazione del turismo

come fattore di mobilità europea, di produzione di reddito, socialità, comprensione, crescita di cultura e salute per i residenti e per gli ospiti, in particolare per gli abitanti delle zone industriali, delle città e delle aree metropolitane dove la qualità ambientale e la vita di relazione sono in continuo peggioramento.

Art. 15

POLITICHE DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI PUBBLICI

1. Il Comune di Bassiano si preoccupa della manutenzione e del miglioramento delle strade e delle piazze del centro urbano nonché delle vie del restante territorio comunale. Cura la realizzazione e la conservazione dei percorsi di servizio per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali e li interdice al traffico, mentre ne consente l'uso a chi pratica le escursioni a piedi, in bicicletta e a cavallo.
2. Definisce le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti dei veicoli in movimento sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio in generale. Istituisce isole pedonali nel tessuto del borgo medievale, favorendo la scoperta e il godimento della cittadella.
3. Il Comune assicura la mobilità dei cittadini all'interno e all'esterno del territorio di sua competenza per agevolare le relazioni umane e per rispondere alle esigenze di lavoro, di studio, di salute. D'intesa con gli enti di governo di livello superiore e tramite il trasporto collettivo di persone e cose effettuato in modo continuativo o periodico, provvede a mettere in comunicazione Bassiano con i centri sede delle strutture, dei servizi comprensoriali e dei luoghi di produzione.
4. Il Comune esige dal trasporto pubblico regionale il massimo di funzionalità e comodità per gli utenti. Propone il raccordo dei bus con i treni nella moderna logica dei trasporti intermodali.

Art. 16

POLITICHE DELLA CASA

1. Il Comune di Bassiano riconosce l'aspirazione dei cittadini a dotarsi di abitazioni confortevoli e rispondenti alle esigenze odierne. A tal fine utilizza le normative generale e regionale, miranti alla realizzazione di alloggi popolari ed economici.
2. Nella formulazione delle graduatorie e nell'assegnazione degli alloggi, il Comune valuta i bisogni di determinate categorie di richiedenti come i nuclei familiari svantaggiati, le giovani coppie e gli anziani.
3. Si preoccupa di riqualificare le abitazioni del centro storico, evitando di ridurre l'antico nucleo a pura curiosità turistica e conservando ad esso funzioni vitali per rendere definitivo il radicamento della popolazione nel territorio d'appartenenza.

Art. 17

POLITICHE DELLA SALUTE

1. Il Comune di Bassiano fa propria la definizione che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato della salute in termini di "stato di benessere psico-fisico-sociale", superando il concetto di assenza di malattia.
2. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle competenze riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale, il diritto di tutti i cittadini alla salute.
3. Orienta e programma con i Comuni associati l'azione dell'Unità Sanitaria Locale, che eroga i servizi di primo livello e specialistici.
4. Vigila sull'efficienza del collegamento fra le strutture ambulatoriali comunali e quelle di pronto intervento e ospedaliere.
5. Promuove per gli allievi delle scuole e per gli adulti l'educazione sanitaria, al fine di migliorare e mantenere al più alto livello possibile lo stato di salute del singolo, della società e dell'ambiente.

6. Pratica la prevenzione in tutti i campi, con speciale riguardo al rischio-droga cui sono soggetti soprattutto gli adolescenti e i giovani.
7. Tutela in modo particolare la maternità, la prima infanzia e la terza età.
8. Per rendere effettivo il diritto alla salute controlla, tra l'altro, l'igiene pubblica, i consumi alimentari e idrici, la salubrità e la sicurezza dei luoghi di lavoro.
9. Opera, tramite l'Unità Sanitaria Locale, per l'attuazione dell'assistenza domiciliare agli anziani, agli inabili, ai portatori di handicap incoraggiando, a questo proposito, forme di cooperazione giovanile.

Art. 18

POLITICHE DI ASSISTENZA, SICUREZZA E PROTEZIONE SOCIALE

1. Il Comune di Bassiano si preoccupa di tutelare i cittadini singoli in situazione di svantaggio economico e psico-fisico e le fasce di popolazione in stato di necessità. Nei limiti delle proprie disponibilità, eroga sostegni, organizza servizi sociali adeguati e garantisce il diritto all'assistenza sanitaria.
2. In attuazione del dettato della Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia, approvata dall'ONU nel 1989, il Comune protegge i bambini assicurando tutte le condizioni necessarie al loro benessere e al loro sviluppo armonico, compreso il diritto al gioco. A questo scopo si dota con risorse proprie e assegnate delle strutture e degli strumenti adeguati.
3. Difende i minori da tutte le forme di sfruttamento e di violenza fisica e psicologica.
4. Promuove il recupero dei minori vittime di maltrattamenti, il reinserimento sociale degli ex-tossicodipendenti e la tutela dei disabili.
5. Redige programmi d'intervento sul territorio miranti all'occupazione dei giovani, delle donne e all'impiego dei disoccupati di lungo periodo. Crea opportunità di azione per gli anziani valorizzandone in chiave comunitaria tempo libero ed esperienza.
6. Mira, mediante il ricorso a misure molteplici, alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona in collaborazione con le organizzazioni di volontariato.

Art. 19

POLITICHE DELLA PROTEZIONE CIVILE

1. Nel caso di gravi catastrofi o calamità naturali con effetti sulla popolazione, il Comune predispose tempestivamente i primi interventi di soccorso e quelli assistenziali interessando gli organismi preposti. Così come provvede all'immediata esecuzione dei lavori per il ripristino di opere e servizi di propria competenza.
2. Il Comune favorisce il reclutamento e la qualificazione dei volontari della protezione civile in vista dell'acquisizione di competenze adeguate alle situazioni d'emergenza, Appoggia con ogni mezzo le associazioni del volontariato.

Art. 20

POLITICHE DELL'ISTRUZIONE

1. Il Comune di Bassiano segue con attenzione gli impegni della scuola dell'obbligo, chiamata dal dettato costituzionale a formare i cittadini di domani, sollecitata ad ispirare la sua azione alle dichiarazioni universali dei diritti dell'uomo e del fanciullo.
2. Il Comune esige dalla scuola pubblica un insegnamento impartito non in luoghi separati, ma capace di interagire continuamente con il quotidiano delle famiglie e delle altre componenti della Comunità. Conta su una didattica in grado di valorizzare il patrimonio umano, storico-culturale e naturalistico-ambientale, di utilizzare strutture e servizi operanti nel territorio e di giovare dell'apporto dei mezzi di comunicazione di massa e delle tecnologie avanzate.

3. Il Comune suggerisce alla scuola di iniziare gli allievi al "pensare europeo" e all'interdipendenza tra le diverse regioni del mondo, aprendoli alla comprensione del diverso e alla cooperazione pacifica tra i popoli, per superare il rischio di atteggiamenti etnocentrici e razzisti legati all'educazione esclusivamente nazionale.

4. Il Comune, per quanto possibile, incoraggia gli allievi che hanno adempiuto l'obbligo a proseguire gli studi iscrivendosi alle medie superiori e ai corsi universitari, perché l'aumento delle loro conoscenze e competenze si riflette in positivo sul livello culturale generale della Comunità.

Art. 21

POLITICHE GIOVANILI

1. Il Comune di Bassiano è particolarmente attento alle problematiche del mondo giovanile e intende instaurare con questa fascia di popolazione rapporti speciali costituendo essa il futuro della Comunità.

2. Il Comune crea opportunità culturali, sportive e ricreative per l'attivazione del tempo libero giovanile, senza limitarsi alla semplice offerta di questi servizi. Si rende interlocutore degli stessi giovani per cercare insieme risposte adeguate alle loro esigenze di vita, di studio e di occupazione.

3. Il Comune promuove e coordina circuiti d'informazione, itinerari di formazione, momenti di studio e ricerca aventi i giovani come elemento portante, per realizzare un sistema integrato di comunicazione aperto a tutti i cittadini.

4. Incoraggia, per lo sviluppo delle politiche giovanili, l'intervento di operatori comunali e di esperti dotati di competenze di base che derivano, tra l'altro, dalla familiarità con le scienze umane e dell'educazione e dal possesso di metodologie e tecniche dell'animazione socio-culturale.

5. Il Comune sollecita, d'intesa con gli altri enti locali e con la Comunità Montana, una legislazione regionale e una legge-quadro nazionale sulle problematiche giovanili, per mettere l'Italia al passo con gli altri paesi comunitari. Ricorre alle normative europea, nazionale e regionale nel campo dello studio, della formazione professionale e dell'avviamento al lavoro dei giovani.

Art. 22

POLITICHE DELL'EDUCAZIONE PERMANENTE

1. Il Comune di Bassiano indica ai cittadini la direzione dell'educazione permanente e ricorrente, le cui basi si gettano nella scuola e che devono caratterizzare le età successive coprendo l'intero arco dell'esistenza.

2. Il Comune s'impegna a realizzare un sistema di formazione continua aperto a tutti i cittadini. Crea opportunità di qualificazione e aggiornamento professionale in prospettiva europea, mettendo a punto strategie adatte al confronto tra culture e modi di comunicazione locali da una parte e culture ufficiali e grandi mezzi di comunicazione di massa dall'altra, sollecitando la presa di coscienza dei legami tra i livelli locale e mondiale dell'economia, dell'ecologia, della politica, dell'arte e della storia.

Art. 23

POLITICHE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO

1. Il Comune di Bassiano identifica nelle dinamiche del libero associazionismo un contributo determinante all'esercizio della responsabilità e dell'autogoverno comunitario. Individua nella vita di gruppo una pratica che rinforza il tessuto democratico della società, in quanto agevola la collaborazione diretta fra i cittadini arricchendo il circuito della comunicazione.

2. Il Comune riconosce il ruolo dei partiti la cui dialettica concorre all'elaborazione dell'indirizzo politico, quello dei sindacati la cui esperienza di consultazione, informazione e contrattazione fa parte della cultura autogestita e popolare. Quello delle associazioni di categoria e delle cooperative, quello delle associazioni culturali, religiose, ecologiste, ambientaliste, sportive e ricreative.
3. Il Comune sostiene in modo particolare la funzione del volontariato a difesa del territorio e al servizio della solidarietà umana. Le squadre antincendio, le formazioni di protezione civile e pronto intervento, quelle dei donatori di sangue e di organi, quelle della tutela dei soggetti deboli come i disabili, gli invalidi, gli anziani colpiti da malattie, i tossicodipendenti, gli ex-carcerati, i disoccupati, i nomadi, gli immigrati, i rifugiati.
4. Il Comune si pone come punto di raccordo e coordinamento di tutte queste energie umane associate e traccia un quadro generale di riferimento, creando e mettendo a disposizione strutture, impianti, attrezzature, servizi e disciplinandone l'accesso e l'utilizzo tramite appositi regolamenti.

Art. 24

POLITICHE DELLA PARITÀ E DELLE PARI OPPORTUNITÀ'

1. Il Comune di Bassiano riconoscendo che tutti i cittadini, donne e uomini, concorrono in ugual misura alla tenuta democratica e allo sviluppo della vita comunitaria, afferma i principi della parità e delle pari opportunità contenuti nella Costituzione repubblicana e nella normativa della Comunità europea.
2. Cura la piena attuazione di tali principi con riferimento al riequilibrio della rappresentanza dei cittadini di ambo i sessi nel governo locale. Tiene conto in proposito che le donne, assorbite dalle attività di lavoro e dagli impegni della casa, spesso mancano del tempo per interagire con il resto della popolazione e per impegnarsi in continuità nel campo socio-politico.
3. Il Comune nell'organizzazione dell'ente, nel riordino degli uffici e dei servizi pubblici garantisce, per quanto possibile, il rispetto dei tempi di vita e di lavoro delle donne, la salvaguardia della salute e la tutela della maternità.
4. Per quanto concerne gli orari dell'erogazione dei servizi e la disciplina degli orari degli esercizi commerciali, il Comune si impegna a consultare le rappresentanze delle organizzazioni femminili, così come a studiare con le stesse le modalità di accesso ai servizi sociali ricadenti nella sfera delle attività di cura, al fine di favorire la partecipazione più ampia.
5. Il Comune si obbliga a soddisfare le esigenze degli anziani, donne e uomini, creando spazi specifici per un loro intervento attivo nell'articolazione della vita comunitaria.
6. Il Comune decide di superare ogni forma di marginalità relativamente alle nomine istituzionali, amministrative e aziendali, creando organismi appositi come le commissioni, i comitati, le consulte per determinare l'interesse permanente alle problematiche della parità e delle pari opportunità.

Art. 25

POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE

1. Il Comune di Bassiano realizza la propria autonomia assicurando la reale partecipazione di tutti i cittadini, singoli o associati, all'attività politica e amministrativa dell'ente nonché alla gestione e fruizione dei servizi.
2. Riconosce che presupposti della partecipazione sono l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali, e la possibilità di accedere agli atti relativi.
3. Per rendere effettiva la partecipazione dei cittadini il Comune assicura agli enti, alle organizzazioni del volontariato e del libero associazionismo, agli organismi di partecipazione l'accesso alle strutture e ai servizi disciplinato dai regolamenti.
4. Il Comune si impegna a interpellare i cittadini sollecitando pareri, proposte e valutazioni mediante la consultazione di settore o la consultazione generale.

Art. 26**POLITICHE DEI SERVIZI PUBBLICI E COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI**

1. Il Comune di Bassiano, per conseguire lo sviluppo economico e civile della Comunità, organizza secondo i principi di economicità ed efficienza la gestione dei servizi pubblici, aventi per oggetto la produzione di beni e la promozione di attività rivolte a realizzare fini sociali e a rispondere ai bisogni dei cittadini.
2. Allo scopo di favorire un'efficiente organizzazione ed erogazione dei servizi e soddisfare le esigenze dei residenti, il Comune studia ed attua idonee forme di cooperazione con altri comuni e, in particolare, con quelli associati nella stessa Comunità Montana.
3. L'articolazione e l'ordinamento dei servizi nonché i modi della cooperazione sono descritti negli appositi titoli.

Art. 27**POLITICHE EUROPEE**

1. Il Comune di Bassiano intende dare un contributo diretto ed originale alla costruzione dell'Unione europea, nella consapevolezza che le Autonomie locali sono i nuclei della futura Federazione. Si dichiara a favore dell'Europa delle Regioni, delle Province e dei Comuni e, grazie alla partecipazione democratica permanente, a favore dell'Europa dei Cittadini e dei Popoli.
2. D'intesa con il partner francese Pont-en-Royans, Comune con il quale intrattiene relazioni permanenti di fraternità e collaborazione, il Comune di Bassiano ispira la sua azione agli ideali del federalismo come forma di organizzazione della democrazia e della cooperazione pacifica tra i popoli.
3. Il Comune apre gli scambi bilaterali, concordati dai cittadini di Bassiano e di Pont-en-Royans riuniti nei Comitati di gemellaggio, ad altri comuni europei ed extra-europei. Dichiara che la solidarietà, derivante da progetti redatti e realizzati insieme, rende compatibili operativamente le differenti identità dei partners e dà radici profonde all'integrazione estendendola progressivamente.
4. In questo quadro il Comune si impegna a sensibilizzare i cittadini alle quattro libertà fondamentali dell'ordinamento comunitario, ossia alla libera circolazione delle persone, dei beni, dei capitali e dei servizi, come tappa verso la realizzazione della unione politica nell'Europa federata. Si dota di strumenti adatti a gestire la situazione conseguente al mercato interno unico europeo, approfittando dei vantaggi che la politica regionale comunitaria offre ai territori e alle popolazioni. Sollecita l'approvazione di una Carta sociale dei diritti fondamentali del lavoro da trasformare in legge in tutti i paesi della Comunità, in quanto i diritti sociali sono patrimonio comune inalienabile della tradizione europea.
5. Il Comune interpreta la volontà dei cittadini di essere governati sul piano europeo, tramite un Parlamento ed un Esecutivo sovranazionali dotati di poteri reali ed effettivi.

Art. 28**ESTENSIONE DELLE POLITICHE DI PIANIFICAZIONE GLOBALE IN BASE ALL'EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI QUALITÀ DELLA VITA**

1. Il Comune di Bassiano, con le politiche elencate, non esaurisce il suo potere di pianificazione globale, che abbraccia tutto quanto attiene ai problemi del territorio, alle esigenze primarie, ai bisogni profondi e alle aspirazioni ideali della popolazione.
2. Il Comune, con l'esemplificazione offerta dallo articolo 1 all'articolo 27, configura e illustra il concetto di "qualità della vita" garantendolo alla Comunità, senza esaurirlo, perché la sua definizione è soggetta a sempre nuovi arricchimenti.

PARTE SECONDA ORDINAMENTO ISTITUZIONALE E ORDINAMENTO BUROCRATICO

Titolo I ORGANI ELETTIVI

Capo Primo ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 29 NORME GENERALI

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito delle legge.

Capo Secondo CONSIGLIO COMUNALE

Art. 30 DEFINIZIONE

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera Comunità ed è il massimo organo d'indirizzo, di organizzazione e di controllo politico-amministrativo del Comune.

Art. 31 ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO

1. L'elezione, la composizione e la durata del Consiglio comunale sono regolate dalle leggi relative.
2. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali a adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 32 COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Il Consiglio decide sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei Consiglieri eletti, secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. I poteri e le funzioni del Consiglio non sono delegabili.
4. Il Consiglio impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità e solidarietà al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
5. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
7. Il Consiglio ha competenze limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, **salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;**

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, **rendiconto**, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra comuni e quelle tra comuni, provincia e altri enti, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) **organizzazione dei pubblici servizi**, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici **servizi**, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservato dalla legge;

n) la nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio con le modalità previste dal regolamento o dalla legge. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dalla Giunta comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico;

o) decide sull'armamento degli operatori di P.M..

8. Le deliberazioni in ordine alle competenze del Consiglio appena elencate non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

9. Spetta al Consiglio la verifica dell'azione svolta dai soggetti destinatari degli indirizzi al fine di coordinare l'attività e di mantenere l'unitarietà d'azione per il conseguimento degli obiettivi.

10. Compete altresì al Consiglio la presentazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua

presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

11. Abrogato;

12. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 32 bis

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quelle delle commissioni consiliari istruttorie eventualmente previste, in conformità ai seguenti principi:

2. Gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo al consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio; in caso di urgenza, la consegna dovrà aver luogo almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

3. La riunione è valida con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco.

4. Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera della Presidenza un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, le pratiche relative alle proposte da iscrivere all'ordine del giorno sono consegnate al Sindaco almeno sei giorni prima della seduta, per iniziativa dell'apicale responsabile.

5. Il Sindaco ha poteri di convocazione e di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito per il fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti; ogni rinvio è motivato.

6. È fissato il periodo di tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto.

7. L'eventuale assessore di estrazione esterna non ha diritto di voto quanto partecipa alle sedute in luogo del Sindaco.

8. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 33

ALTRE COMPETENZE DEL CONSIGLIO PREVISTE DALL'ORDINAMENTO

1. L'ordinamento prevede altre competenze del Consiglio non comprese tra quelle elencate dall'articolo 32 del presente Statuto e che sono allo stesso attribuite dalla legge o da altre norme inderogabili, ad integrazione dell'elencazione effettuata tramite la norma predetta.

2. Spetta altresì al Consiglio comunale la competenza su ogni altra materia prevista e regolata dalle leggi specifiche vigenti.

Art. 34

NOMINA DEI RAPPRESENTANTI PRESSO LA COMUNITA' MONTANA

1. Il Consiglio nomina nel proprio seno, con votazione palese, i rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana, i quali su proposta dei Capigruppo consiliari, dovranno riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. Tra i designati deve essere presente la minoranza.
3. In caso di inadempienza del Consiglio comunale, le nomine dei rappresentanti verranno effettuate dal Sindaco ai sensi di legge e sentiti i Capigruppo consiliari.

Art. 35

RAPPORTI DI COOPERAZIONE

1. Rappresentando l'intera Comunità, il Consiglio assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento.

Art. 36

SESSIONI E CONVOCAZIONI E LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie secondo l'apposito regolamento.
2. Fino a quando non si sarà provveduto all'adozione di tale regolamento il carattere ordinario o straordinario sarà determinato in relazione alla natura e all'effettiva urgenza degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Ai fini della convocazione sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'articolo **42 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267**.
4. Alla prima convocazione del Consiglio dopo le elezioni provvede il Sindaco che la presiede. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
5. Il Consiglio **fino a quando non verrà eletto il Presidente del Consiglio**, è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale, e ne presiede lo svolgimento secondo le norme del regolamento in base alle quali si fissa pure l'ordine dei lavori.
6. Alle sedute del Consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori esterni componenti della Giunta per illustrare argomenti relativi alla loro delega.
7. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.
8. Per le sedute di seconda convocazione, restano fermi i limiti minimi di presenze e di voti favorevoli richiesti per speciali deliberazioni da particolari disposizioni di legge.
9. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
10. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
11. Con cadenza almeno annuale-semestrale il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tale linee da parte del sindaco e dei rispettivi assessori.

12. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 36 bis

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

E'istituita la figura del Presidente del Consiglio. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.

Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano 1/5 dei consiglieri, o il Sindaco, inserendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste.

Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio

In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

Fino all'elezione del Presidente del Consiglio le relative funzioni restano in capo al Sindaco.

Art. 37

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale, avvalendosi della facoltà di cui **all'articolo 38 comma 6 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267**, istituisce nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. E facoltà del Consiglio comunale di istituire Commissioni miste, nelle quali siano rappresentati anche cittadini estranei al Consiglio stesso, in virtù del principio di ampliamento degli istituti di partecipazione popolare previsto dal **D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267**.

5. Le Commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 38

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Il regolamento disciplina l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

- b) le forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- c) i metodi, i procedimenti e i termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 39

CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate da chi, ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. **73 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000**, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionali, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo **141 comma 1 lett. B) del D.lgs 267 del 18 agosto 2000**.
4. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
5. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nelle elezioni a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziani di età.

Art. 40

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento". Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai Capigruppo consiliari.
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
4. Per assicurare la massima trasparenza ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite dal regolamento, i redditi posseduti all'inizio e alla fine del mandato.

Art. 41

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento, dandone opportuna comunicazione secondo le modalità indicate nel regolamento medesimo. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Capo Terzo

GIUNTA COMUNALE

Art. 42**DEFINIZIONE E RUOLO**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
3. Compie tutti gli atti **rientranti nelle funzioni degli organi di governo** che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle legge e dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario e dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali dettati dal Consiglio Comunale, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 43**ELEZIONE, PREROGATIVE E DURATA**

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
5. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione della mozione di sfiducia di cui all'art. 32 comma 10 del presente Statuto. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco. Le funzioni del Sindaco, sono svolte, fino alle predette elezioni, dal vicesindaco.
6. Resta fermo il disposto dell'articolo 289 del T.U. n.148/1915 in tema di decadenza per assenze ingiustificate.
7. Nei casi di dimissione o revoca di Assessori il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio entro venti giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 44**COMPOSIZIONE**

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro Assessori di cui uno con mansioni di Vicesindaco.
2. Gli Assessori potranno essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, che non abbiano concorso come candidati alle ultime consultazioni comunali, provinciali e regionali.
3. Per il principio della pari opportunità, gli Assessori possono essere di entrambi i sessi e pertanto o quattro uomini o, quattro donne o, due uomini e due donne.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 45**FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA**

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 46

ATTRIBUZIONI

1. La Giunta collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti **rientranti ai sensi dell'Art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio**, e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi già previsti in atti fondamentali del Consiglio;
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) predispone lo schema del bilancio preventivo, nonché la relazione illustrativa al **rendiconto**;
 - e) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - f) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
 - g) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
 - h) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere della apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale non riservati ad altri organi;
 - i) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone secondo il dettato del regolamento di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241;
 - l) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - m) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
 - n) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - o) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - p) adotta il regolamento sullo ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - q) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;
 - r) la Giunta è altresì competente per ogni altra attribuzione prevista e regolata dalle leggi vigenti.
4. La Giunta nell'esercizio delle attribuzioni di organizzazione:
 - a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi istituzionali dell'ente;
 - b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;
 - c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il Revisore del conto.

Art. 47

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento di almeno la metà dei componenti assegnati, non computando a tal fine il sindaco, ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto. **Abrogata seconda parte.**
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute della Giunta e del Consiglio sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento. La verbalizzazione può essere delegata nei casi previsti dalla legge.
Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del Collegio nominato dal Presidente.
4. I verbali delle sedute sono firmati: quelli della Giunta Municipali dal Presidente, dall'assessore anziano e dal Segretario Comunale; Quelli del Consiglio Comunale: dal Presidente, dal Consigliere Anziano e dal Segretario Comunale.

Capo Quarto SINDACO

Art. 48 PROFILO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. E' il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione. Perciò costituisce il momento di sintesi, di direzione unitaria e coordinamento dell'attività politica di governo dell'Ente.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 49 ELEZIONE E DURATA

1. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma **3 dell'art. 53 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267**, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.

Art. 50 COMPETENZE

1. Il Sindaco ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
2. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 51

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta;
- h) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- i) adotta ordinanze ordinarie;
- l) rilascia quelle autorizzazioni non rientranti nelle competenze dei responsabili degli uffici ai sensi dell'articolo **107 comma 2 e 3 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267**;
- m) abrogato;**
- n) abrogato;**
- o) Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;
- p) presenta al Consiglio l'atto di dimissione, perché il Consiglio Comunale possa prendere atto della decadenza della Giunta e diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina del commissario;
- q) L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento;
- r) La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari;
- s) la commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento;
- t) Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 52**ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA**

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e i servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove indagini e verifiche amministrative sulle intere attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) collabora con il Revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei riguardi delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- g) il Sindaco vigila sull'applicazione comunale di tutte le misure speciali per la protezione e l'assistenza dei bambini e dei minori, previste dalla Convenzione ONU per i diritti dell'Infanzia richiamata nell'articolo 18, comma 2 del presente Statuto. Per tale ragione si definisce Difensore dell'Infanzia.

Art. 53**ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE**

1. Il Sindaco:

- a) sentita la Giunta, stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone, **fino a quando non verrà eletto il Presidente del Consiglio**, la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione, nel termine di venti giorni;
- b) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della Giunta e la presiede; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici e alla esecuzione degli atti;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori o Consiglieri comunali;
- f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori o al Segretario comunale;
- g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- h) quale ufficiale di governo il Sindaco sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica. E garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti;
- i) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- l) il Sindaco nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali ove possibile e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 109 e 110 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

Art. 54

COMPETENZE RESIDUALI

1. Ogni altra competenza, prevista è regolata da leggi specifiche vigenti e qui non riportata, deve intendersi propria del Sindaco. Spettano altresì al sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

Art. 54 bis

MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 54 ter

CONTENZIOSO

1. L'autorizzazione ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria è di competenza del Sindaco, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello.

2. La nomina del difensore compete alla giunta.

Art. 54 quater

PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCORSO

1. Il Sindaco nomina i componenti delle commissioni di appalto, quelle per l'appalto concorso ed i membri delle commissioni di concorso nel rispetto di quanto previsto **dall'art. 107 del D.lgs del 18 agosto 2000 n. 267** e avvalendosi, di norma, delle professionalità presenti nella struttura dell'ente.

2. La Giunta provvede all'approvazione, sul piano della legittimità e della coerenza finanziaria, dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.

Art. 54 quinquies

ACCETTAZIONI DI LASCITI E DONAZIONI

1. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è componente il consiglio ai sensi dell'art. 32 lett. 1) ed m).

Art. 54 sexies

FORME DI GARANZIE DELLE MINORANZE

1. E' attribuita alle opposizioni la presidenza della commissione consiliare di indagine e di quelle altre che il consiglio comunale ritenga di istituire con funzione di controllo e di garanzia.

2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina del Presidente, alla quale partecipano soltanto i consiglieri della minoranza.
3. Il Presidente eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in commissione.

Art. 54 septies

COMMISSIONE DI ISPEZIONE E DI INDAGINE

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno, commissioni di indagine con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
2. Alla presidenza è nominato il Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.
3. La commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli; utilizza le strutture ed il personale dell'ente messo a sua disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.
4. La commissione ha il potere di acquisire informazioni da Amministratori e funzionari che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.
5. Il regolamento sul funzionamento del consiglio disciplina l'elezione del Presidente ed il funzionamento della commissione.

Art. 54 octies

FORME DI PARTECIPAZIONE DELLE MINORANZE

1. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente e da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze.
2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina con voto limitato.

Capo Quinto

VICESINDACO

Art. 55

PROFILO E RUOLO

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che a tale funzione viene nominato dal Sindaco, ricevendo delega generale, per l'esercizio delle sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della sua funzione adottata ai sensi dell'art. 59, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.
2. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio e agli altri organi, eventualmente previsti dalla legge.
3. Il sostituto o delegato del Sindaco, nelle cerimonie o negli altri casi previsti dalla legge, userà il distintivo previsto all'articolo 48 comma 3 del presente Statuto.
4. Il Sindaco può delegare per iscritto ai componenti della Giunta la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti per definiti settori dell'attività comunale.
5. L'atto di delega e quello di revoca sono comunicati al Consiglio comunale.

6. IL Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza, per l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli assessori delegati alla sovrintendenza e all'esecuzione degli atti.

Titolo Secondo

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 56

PROFILO DEL SEGRETARIO E FUNZIONI

1. Il Sindaco nomina il Segretario che, dal capo dell'amministrazione dipende funzionalmente, scegliendolo tra gli iscritti all'albo dei segretari comunali e provinciali. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, fatto salvo quanto disposto **dall'Art. 100 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000**. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.

Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta per violazione dei doveri d'ufficio.

2. Il Segretario comunale, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi allo statuto e ai regolamenti. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti o responsabili dei servizi e ne coordina l'attività. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) esercita ogni altra funzione che, nel rispetto della normativa che ne disciplina il rapporto di lavoro ed il ruolo giuridico, può essergli conferita dai regolamenti o dal Sindaco;
- d) ogni altra competenza prevista e regolata da leggi specifiche vigenti.

capo II

Art. 57

DIRETTORE GENERALE

1. E' consentito procedere alla nomina del Direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni sommate raggiungono i quindicimila abitanti in tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

Quando non risultino stipulate le convenzioni sopra previste e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco, al Segretario.

2. Compito del direttore generale è quello di soprintendere alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto **dall'Art. 197, comma 2, Lett. A)**, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto **dall'articolo 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267**. A tali fini rispondono al direttore generale, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del segretario del Comune.

58 Abrogato

59 Abrogato
60 Abrogato
61 Abrogato
62 Abrogato
63 Abrogato

Capo III UFFICI

Art. 64 STRUTTURA

1. Gli uffici comunali evidenziano la struttura organizzativa dell'Ente, diretta a conseguire i fini istituzionali.
2. Pur appartenenti ad aree diverse gli uffici sono collegati funzionalmente in base al regolamento per ottenere gli obiettivi assegnati.
3. L'organizzazione del Comune si ispira **ai seguenti principi statutari**.
4. L'attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio e dei vigenti piani specifici di settore. Alle linee predette ed ai piani vigenti si conformano gli atti previsionali e la relazione programmatica annuale.
5. La gestione amministrativa dell'Ente è attribuita ai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. **107, del D.lgs 267 del 18 agosto 2000**, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo statuto agli organi di governo che esercitano funzioni di indirizzo e di controllo.
6. L'attività degli organi collegiali è organizzata e condotta dal rispettivo presidente in modo da favorire discussioni informate e decisioni sollecite e meditate.
7. Le funzioni sono svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
8. La struttura è organizzata per settori a fini omogenei;
9. L'organizzazione del lavoro compete ai responsabili dei servizi che sono responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace dei fini indicati negli atti di governo e dell'attuazione degli indirizzi dati.

Art. 65 PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 66 PERSONALE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto, nel rispetto comunque di quanto previsto dal **comma 1 dell'articolo 89 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000**.
3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
 - a) struttura organizzativo-funzionale;
 - b) dotazione organica;
 - c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d) diritti, doveri e sanzioni;
 - e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
 - f) trattamento economico.
4. Spetta ai responsabili degli uffici o dei servizi, la gestione amministrativa, dell'Ente compresa, l'adozione di atti e che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge o lo statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti, ciascuno per l'ufficio o il servizio di cui sono responsabili, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio di conoscenza;
 - h) gli atti ad essi attribuiti **dallo Statuto e dai Regolamenti** o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
 - i) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.**
5. Le modalità relative agli incarichi, di cui all'art.50 comma 10 del **D.lgs 267 del 18 agosto 2000**, sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 66 bis

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

1. L'ordinamento del personale risponde ai seguenti criteri:
2. Esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica.
3. Organizzazione della struttura relazionante con l'esterno in modo idoneo a dare risposte immediate anche con l'ausilio dell'informatica.
4. Avvicendamento programmatico del personale, nell'ambito delle professionalità.
5. Istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione.
6. Responsabilizzazione puntuale delle posizioni di lavoro.
7. Valutazione annuale dell'attività ad ogni livello, avvalendosi per i dirigenti apicali, del nucleo di valutazione ; la valutazione del Segretario è fatta dal Sindaco sentita la Giunta.
8. Estensione ai dirigenti non apicali dei compiti e poteri di cui all'art.17 del D.Lgs.29/1993.
9. Incentivazione effettiva del personale basata sulla qualità ed efficienza della prestazione, escludendo comunque ripartizioni generalizzate su fattori oggettivi.

10. Spesa annuale complessiva, per il personale a tempo indeterminato e determinato, compreso i dirigenti, e per le consulenze esterne, annualmente non superiore complessivamente al 48% del totale delle spese correnti risultanti dal bilancio preventivo e dal conto finale del bilancio.

Art. 66 ter

NOMINA DEI DIRIGENTI

1. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali sentito il parere del segretario in base a criteri di professionalità dimostrata e di esperienza acquisita nell'ente.

2. Quando non sia possibile avvalersi di personale alle dipendenze dell'Ente, l'attribuzione delle funzioni di cui al 1° comma può avvenire a soggetti esterni a **norma dell'Art. 110 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000**, mediante contratto a tempo determinato **di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.**

Art.66 quater

INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

1. Gli incarichi di collaborazione esterna di cui all'art.110 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000 sono a tempo determinato, **e non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.**

2. Il Sindaco definisce e conferisce l'incarico con convenzione scritta, previo parere del Segretario.

Titolo III

I SERVIZI

?Art. 67

DEFINIZIONE

1. I servizi sono attività pubbliche promosse dall'Ente e destinate a provvedere ai bisogni della Comunità.

2. Le prestazioni sono finalizzate a conseguire obiettivi e scopi di rilevanza sociale, ad agevolare la produzione di beni, a far avanzare lo sviluppo economico e civile.

3. I servizi che producono o erogano beni ai cittadini si definiscono a carattere produttivo, mentre quelli organizzati non per obbligo istituzionale e utilizzati a richiesta dei cittadini si definiscono a domanda individuale.

Art. 68

FORME DI GESTIONE

1. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

2. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

3. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola e quella associata, mediante convenzione, unione di comuni ovvero consorzio.

4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme d'informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

5. Quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente, il Consiglio comunale delega alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza.

Art. 69

GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 70

CONCESSIONE A TERZI

1. Il Consiglio comunale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

Art. 71

AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 72

ISTITUZIONE

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi socio-assistenziali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto, contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al comma 1 determina altresì la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto, con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 73

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori del proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 74

PRESIDENTE

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 75

DIRETTORE

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 76

NOMINA E REVOCA

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale nei termini di legge e sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco o di 1/5 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4. Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo previsto per i consiglieri dall'articolo 40 comma 4 del presente Statuto.

Art. 77

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 78**GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI**

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Comunità Montana e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere, secondo i principi di economicità ed efficienza menzionati nell'art. 26, comma 1 del presente Statuto.

PARTE TERZA**ORDINAMENTO FUNZIONALE****Titolo I****ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE****Capo Primo****SISTEMA TERRITORIALE APERTO****Art. 79****IL COMUNE NELL'AREA SUB-REGIONALE LEPINA E NEL CONTESTO EUROPEO E MONDIALE**

1. Il Comune di Bassiano, ribadendo la propria specificità territoriale come uno degli elementi fondanti dell'identità civica, si sente parte dell'area sub-regionale dei Monti Lepini.

2. Si dichiara disponibile a sperimentare, con la Comunità Montana dei Lepini, tutte le possibili forme di interazione e integrazione da aprire alla cooperazione con partners europei ed extraeuropei, per vivere l'interdipendenza secondo i principi e la prassi del federalismo e sentirsi parte del sistema-Europa e del sistema-mondo.

Capo Secondo**FORME DELLA COLLABORAZIONE****Art. 80****PRINCIPIO DI COOPERAZIONE**

1. Le forme associative derivano dalla volontà comune espressa da più Enti Locali dotati di pari dignità istituzionale. Esse sono finalizzate a dare risposte adeguate ai problemi dei territori ed ai bisogni delle popolazioni che si manifestano con caratteristiche tali da richiedere interventi sovracomunali.

2. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 81**CONVENZIONI**

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di reciproco interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 82 **CONSORZI**

1. Il Consiglio comunale, in coerenza con i principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previste nell'articolo 81 del presente Statuto.

2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dall'articolo 81 comma 2, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 83 **UNIONE DEI COMUNI**

1. In attuazione del principio di cooperazione di cui all'articolo 80 del presente Statuto e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni e nelle forme e con le finalità previste dalla legge, costituisce unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività, secondo quanto previsto dagli articoli **15 e 16 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000**.

2. Il Comune può proporre la trasformazione della Comunità Montana in unione dei Comuni costituenti tale ente.

Art. 84 **ACCORDI DI PROGRAMMA**

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo II **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

Capo Primo

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 85

PROTAGONISMO DEI CITTADINI

1. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, singoli o associati, di partecipare alle decisioni che incidono sulla vita della comunità che essi costituiscono.

Art. 86

PARTECIPAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dei processi decisionali e dell'azione amministrativa. Lo scopo del Comune è quello di agevolare la collaborazione tra istituzioni e cittadini tutelando gli stessi da eventuali abusi. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.

2. Per le stesse finalità il Comune sollecita e privilegia le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi e coinvolgendone i rappresentanti negli organismi di partecipazione dall'Ente stesso promossi.

3. Ai cittadini inoltre sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. Il Comune attiva forme di consultazione dei cittadini e delle libere associazioni per acquisire pareri e sollecitare proposte in vista della soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività.

5. Forme, tempi e modi della partecipazione popolare sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 87

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il procedimento amministrativo è il complesso delle azioni che competono agli organi elettivi, agli organi burocratici e al personale preposto agli uffici e ai servizi. Il Comune afferma principi e dispone comportamenti che agevolano la partecipazione dei cittadini allo stesso procedimento, dimostrando così di essere al servizio della comunità medesima che rappresenta.

2. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

3. La rappresentanza degli interessi da tutelare pur avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

4. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

5. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

6. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o l'indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
7. Il regolamento disciplina le modalità ed i termini entro cui gli aventi diritto possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
8. Il regolamento disciplina altresì i termini entro cui il responsabile dell'istruttoria, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
9. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
10. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sulla istanza, la petizione e la proposta.
11. I soggetti di cui al comma 2 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
12. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 88 **ISTANZE**

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 20 giorni dal Sindaco o dal Segretario o dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, che deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 89 **PETIZIONI**

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi di amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui all'articolo 86 comma 5 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, che procede nell'esame e predisporre le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente dev'essere espressamente motivato e adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 90

PROPOSTE

1. Numero 100 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 20 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare nelle forme e nei modi previsti dal regolamento.

Capo Secondo

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 91

CONCORSO DEL LIBERO ASSOCIAZIONISMO

1. La definizione del libero associazionismo e il suo contributo al processo di autogoverno sono tratteggiati nell'articolo 23 del presente Statuto.
2. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
3. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.
4. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al comma 2, le associazioni che operano sul territorio.
5. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dalla acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 92

CONCORSO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli organismi di partecipazione si distinguono dalle libere associazioni in quanto sono promossi dal Comune che riconosce ad essi tutti i poteri d'iniziativa precedentemente menzionati. Essi disponendo di un collegamento con il potere istituzionale, favoriscono l'indispensabile dialettica tra la dimensione sociale e quella politico-decisionale.
2. Il Comune può costituire tali organismi, come Comitato, Consulta o altre forme, definendoli per materia, territorio, interesse di settore o per la gestione di particolari servizi. L'Ente determina finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità d'acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 93

INCENTIVAZIONE

1. Alle libere associazioni nel rispetto della loro autonomia ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale che tecnico-professionale e organizzativa, sempre compatibilmente con le risorse comunali e nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241.

Art. 94**PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI**

1. Su richiesta delle associazioni e degli organismi di partecipazione, le Commissioni consiliari ne invitano i rappresentanti ai propri lavori.

Capo III**CONSULTAZIONE E DIRITTO D'ACCESSO****Art. 95****CONSULTAZIONE DI SETTORE**

1. Il Comune utilizzando questionari, indagini per campione, assemblee pubbliche e altri strumenti può acquisire su un problema specifico le valutazioni di settori particolari della popolazione come i giovani, le donne, gli anziani, il mondo della scuola, quello della famiglia e quello del lavoro.

Art. 96**REFERENDUM**

1. E' la forma di consultazione generale della Comunità ed uno degli strumenti più incisivi di democrazia diretta, capace di consentire un'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa agevolando il rapporto immediato tra organi elettivi e corpo elettorale.

2. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

3. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività ed atti amministrativi vincolati da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.

4. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 20% del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale, con 1/3 dei Consiglieri assegnati.

5. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento il numero massimo di referendum da tenersi nel corso dell'anno, disciplina la raccolta delle firme, stabilisce i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

6. La proposta soggetta a referendum è accolta, se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

Art. 97**EFFETTI DEL REFERENDUM**

1. Entro **sei mesi** dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 98**DIRITTO DI ACCESSO**

1. Per evitare di ridurre la partecipazione popolare a pura enunciazione di principio a causa dell'assenza di notizie, della carenza di documentazione e della mancanza di contatto con le strutture, il Comune garantisce ai cittadini singoli o associati, secondo le modalità definite dal regolamento, e comunque nel rispetto delle disposizioni **vigenti in**

materia di tutela della privacy, la libertà d'accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono i servizi pubblici comunali.

2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalla pubblica Amministrazione o utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni amministrative dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

4. Il regolamento, previsto dalla legge n.241/1990, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 99

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente deve di norma avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo della conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati, e della tutela della privacy e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 della legge 7 agosto 1990 n.241.

Capo Quarto

DIFENSORE CIVICO

Art. 100

PROFILO

1. Il Difensore civico si definisce garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale in base alla capacità riconosciuta di segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi che si riflettono negativamente sui cittadini.

Art. 101

NOMINA

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.

2. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.

3. Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Art. 102

INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

1. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non può essere nominato Difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle Comunità Montane e delle Unità Sanitarie Locali;
 - c) i ministri di culto;
 - d) gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 - e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale;
 - f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.
3. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità indicate nel comma 2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati e motivata dal Consiglio per grave inadempimento ai doveri d'ufficio.

Art. 103

MEZZI E PREROGATIVE

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e forniti di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'istituto.
2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento. Intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro periodi temporali definiti. Segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6. L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del Difensore che può chiedere il riesame della decisione, qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.
7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore civico.

Art. 104

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

1. Il Difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro

eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può farne relazione al Consiglio in qualsiasi momento.

Art. 105

INDENNITA' DI FUNZIONE

1. Al Difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per il Sindaco.

Art. 106

DIFENSORE CIVICO DELLA COMUNITA' MONTANA

1. Il Consiglio comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana, che il Difensore civico venga eletto d'accordo con tutti i Comuni associati dal Consiglio della Comunità e che assolva le sue funzioni per tutti i cittadini del comprensorio. In tal caso l'onere finanziario è ripartito tra i Comuni associati.

PARTE QUARTA

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Titolo I

FINANZA E CONTABILITA'

Capo Primo

LA GESTIONE ECONOMICA

Art. 107

FINANZA LOCALE

1. Nell'ambito dei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tali azioni ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

3. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti regionali;
- e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- f) risorse per investimenti;
- g) altre entrate.

4. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della Comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all'erogazione degli altri indispensabili servizi pubblici.

5. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

6. Nel caso in cui lo Stato o la Regione prevedono con legge ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero determinino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

Art. 108**BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, proposto dalla Giunta comunale al Consiglio, va deliberato entro il 31 **dicembre** di ciascun anno o entro il termine che la legge potrà in futuro stabilire. Nella relazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi dell'annualità, della universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio é corredato della relazione previsionale e programmatica nonché, del bilancio pluriennale elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quello regionale e di tutti gli altri allegati previsti dalla legislazione vigente.
4. Il bilancio ed i suoi allegati debbono conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi ed interventi.
5. Agli atti d'impegno di spesa, assunti dai responsabili dei servizi e definiti "determinazioni" si applicano, in via preventiva le procedure di cui all'art.49 comma 1, ed all'art.151 comma 4 del **D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000**.

Capo Secondo**CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE E FORME DI CONTROLLO INTERNO****Art. 109****REVISORE DEI CONTI**

1. La revisione economico-finanziaria è affidata al Revisore dei conti, eletto dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati secondo le modalità indicate dalla legge.
2. Il Revisore dei conti, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sulle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
3. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità e indipendenza. Saranno disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice civile relative ai sindaci delle S.p.A..
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il Revisore dei conti avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
5. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
6. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
7. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 110

CONTROLLO INTERNO

1. Il controllo interno consiste nello sviluppo di strumenti di accertamento e di verifica dell'efficienza dell'azione comunale articolata negli ambiti politico-amministrativo, burocratico-tecnico, economico-finanziario e dei servizi.
2. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, accompagnati dalle rispettive relazioni previsionale-programmatica e consuntiva, e gli altri documenti contabili favoriranno la lettura per programmi ed obiettivi. In questo modo saranno consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, quello sulla gestione e quello relativo alla efficacia dell'azione del Comune in termini di risultati ottenuti e di qualità dei servizi erogati.
3. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
4. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato e l'individuazione delle relative responsabilità.
5. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno. Ad esso è allegata la relazione del Revisore che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

Capo Terzo PROPRIETA' COMUNALE

Art. 111 BENI COMUNALI

1. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
3. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 112 BENI DEMANIALI

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del Codice civile.
2. La demanialità si estende anche alle relative pertinenze e serviti eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
3. Fanno parte del demanio comunale, in particolare, il mercato e il cimitero.
4. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito ad essi dalla legge.
5. Per la classificazione è competente il Consiglio Comunale.

Art. 113 BENI PATRIMONIALI

1. I beni appartenenti al Comune, che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico, costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata, in quanto destinati ad un servizio pubblico o aventi carattere pubblico. Essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti i pubblici bisogni.

Art. 114 **INVENTARIO**

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario, che va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
2. Il titolare dell'Ufficio di Ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
3. Il riepilogo dell'inventario dev'essere allegato sia al bilancio di previsione che al conto consuntivo.
4. L'attività gestionale dei beni che si esplica attraverso gli atti concernenti l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

Capo Quarto **APPALTI E CONTRATTI**

Art. 115 **PROCEDURE NEGOZIALI**

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza della procedura stabilita dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
4. I contratti **in cui il Comune è parte possono essere** rogati nella forma pubblica amministrativa dal Segretario comunale.

Capo Quinto **TESORERIA E CONCESSIONARIO RISCOSSIONE**

Art. 116 **SERVIZIO DI TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE**

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito, che disponga di una sede operativa nel Comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile, qualora ricorrano le condizioni di legge, per non più di una volta.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali e assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di Tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando le norme idonee per disciplinare tali gestioni.

PARTE QUINTA

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 117

STATUTO

1. Lo Statuto, il cui significato è descritto nell'articolo 2, contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune. In caso di contrasto tra disposizioni legislative e quelle statutarie, la norma di legge prevale su quella statutaria.

Art. 118

PROPOSTE DI MODIFICA E REVISIONE DELLO STATUTO

1. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 20% dei cittadini aventi diritto al voto per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4 del **D.lgs 267 del 18 agosto 2000** purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica d'integrazione.
3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 119

REGOLAMENTI

1. Sono atti normativi con i quali il Comune disciplina gli organi elettivi e quelli burocratici, l'esercizio delle funzioni, gli uffici, i servizi e la partecipazione popolare.
2. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie demandate dalla legge e dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
3. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

4. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
5. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere e ai Cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 90 del presente Statuto.
6. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secondo le modalità prescritte nell'articolo 96 del presente Statuto.
7. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
8. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 120

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel **D.lgs 267 del 18 agosto 2000**, in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
2. Per quanto non previsto e regolato dal presente Statuto, si rinvia alle leggi vigenti in materia.
3. Il Comune di Bassiano si impegna ad apportare, entro il termine di cui al comma 1, quelle modifiche allo Statuto che si renderanno necessarie a seguito di mutamenti nella struttura degli organi burocratici, degli uffici e del personale addetto.
4. L'entrata in vigore di nuove leggi abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

Art. 121

ORDINANZE

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui **all'articolo 54, comma 2 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000**. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al comma 3.

Art. 121 bis

DISPOSIZIONI DIVERSE

INIZIATIVE PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art.133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 121 ter

DELEGA DI FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA

1. Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune.
2. Il comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 121 quater

PARERI OBBLIGATORI

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il comune può prescindere dal parere.

Art. 122

**ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO
NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge, e nel 30° giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.